

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 042/CSA (2014/2015)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 021/CSA– RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2014

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACQUA E SAPONE C5/FUTSAL CITTÀ DI SESTU DEL 27.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 115 del 15.10.2014)

Con atto, trasmesso in data 18.10.2014, Società S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 15.10.2014) con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla A.S.D. Futsal, era stata irrogata alla predetta Società la punizione sportiva della perdita dell'incontro di Calcio a Cinque S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l./A.S.D. Futsal del 27.09.2014, con il punteggio di 0-6, ed era stato, invece, rigettato il reclamo, proposto dalla Società S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l. in relazione alla regolarità della gara medesima.

A seguito della trasmissione, in data 27.10.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi al predetto incontro di calcio, Società S.S.D. Acqua e Sapone Calcio a 5 S.r.l. faceva pervenire, in data 31.10.2014, i motivi di reclamo.

Il reclamo è infondato.

La Società Acqua e Sapone lamenta la violazione dell'art. 29, comma 8 *bis*, C.G.S. che così recita: “8 bis. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati individuati dal giudice possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria”.

Nel caso di specie, la comunicazione della data di udienza, fissata davanti al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque per il 15.10.2014, è stata data alle ore 14,18 del giorno 13.10.14.

Orbene, tale comunicazione appare tempestiva atteso che l'art. 29, comma 8 bis, sopra riportato prevede un termine indicato per giorni e non per ore.

Ma, ove anche potesse convenirsi con la parte reclamante in ordine al mancato rispetto del predetto termine, la predetta violazione procedurale non potrebbe determinare l'accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento della decisione del Giudice Sportivo e rinvio al predetto organo per una nuova decisione del merito, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, C.G.S., a tenore del quale la C.S.A. “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito”.

Ed invero, la predetta violazione procedurale non può essere qualificata come “una violazione delle norme sul contraddittorio” atteso che la *ratio* sottesa alla norma di cui all'art. 29, comma 8 bis, C.G.S. (norma, peraltro, non perspicua) deve essere individuata nella volontà del legislatore federale di assicurare la possibilità (si veda l'uso dell'espressione “possono”)

un'interlocuzione sul reclamo a tutti i soggetti interessati mediante la produzione di memorie e documenti.

Nel caso di specie, la società Acqua e Sapone aveva proposto un reclamo articolato e, peraltro, ben poteva illustrare lo stesso in sede di udienza; appare, pertanto, del tutto pretestuoso il reclamo che è, peraltro, motivato esclusivamente sul predetto aspetto procedurale.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acqua e Sapone C5 S.r.l. di Montesilvano (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO U.S.D. FABRIZIO C5 2007 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DELUCA ANTONIO SEGUITO GARA FABRIZIO C5/ACQUA E SAPONE DEL 3.11.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 169 del 4.11.2014)

L'A.S.D. Fabrizio C5, militante nel Campionato di Serie A del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 169 del 4.11.2014 con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore De Luca Antonio di essa appellante, reo di avere, in occasione della gara Fabrizio C5/Acquasapone C5 del 3.11.2014, rivolto all'arbitro espressioni offensive, la squalifica per 2 giornate.

Propone una propria versione dell'accaduto assumendo che il De Luca, nella sua qualità di Vice Capitano, risentito per una decisione tecnica del direttore di gara, avrebbe protestato in maniera garbata senza fare uso di un linguaggio sconveniente e minaccioso, per cui chiede l'annullamento della sanzione allo stesso comminata.

L'appello è infondato e va respinto.

Dal referto di gara che - lo si ricorda - costituisce fonte di prova privilegiata e sconfessabile solo se inficiata da incongruenze, macroscopiche contraddizioni o palesi assurdità, risulta che la protesta del calciatore fu manifestata in maniera "offensiva e minacciosa", per cui la tesi difensiva tendente a ridimensionare l'occorso non può essere accolta con conseguente conferma della decisione gravata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Fabrizio C5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **2° COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Vincenzo Fortino, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

## **3. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESSE DEL 19.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

In relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D, Girone F Jesina Calcio S.r.l./Sambenedettese Arl svoltasi il 18.10.2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, comminava a carico della Jesina la sanzione di €1.500,00 e diffida "per avere propri raccattapalle, nonostante richiamo formale al capitano, tardato nel recuperare i palloni usciti dal terreno di gioco generando una situazione di nervosismo. Inoltre propri sostenitori, al termine della gara, in segno di protesta lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti tra cui alcune bottiglie di vetro che non colpivano alcuno. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del lancio degli oggetti a provocare danni alla integrità fisica dei presenti".

Nel reclamo, la Jesina puntualizza che nella fattispecie si è trattato del lancio in campo di una piccola bottiglia vuota di plastica di acqua minerale, non diretta né verso la terna arbitrale né

verso i calciatori ospiti e chiede pertanto la riforma della decisione impugnata o in subordine l'annullamento della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria.

Tanto premesso, il Collegio rileva che dal referto arbitrale emerge: a) che fu il "pubblico della squadra ospite" ad effettuare a fine gara il lancio di oggetti sul terreno di gioco; b) che gli oggetti lanciati (tra cui alcune bottiglie di vetro) non colpivano alcuno".

In base a tali risultanze il Collegio ritiene di accogliere il reclamo, non sembrando aderenti alla realtà né pertinenti le valutazioni fatte dal Giudice sportivo. Infatti, anzitutto, per "pubblico della squadra ospite" deve verosimilmente intendersi quello della squadra della Sambenedettese che giocava in trasferta e che, essendo risultata sconfitta, era la sola ad avere motivo di reagire, il che viene indirettamente confermato dal referto dell'Assistente arbitro, il quale afferma di essere stato destinatario, dal 7' del secondo tempo al termine della gara, di sputi ed insulti proprio da parte dei tifosi della Sambenedettese. Inoltre, pacifico essendo che il lancio di bottiglie non ha provocato danno di alcun genere, non assume rilevanza la considerazione del Giudice Sportivo circa la mera ed astratta idoneità lesiva del lancio, né assume concreto rilievo il ritardo nel recupero dei palloni.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), annulla la sanzione inflitta.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

#### **4. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TITTARELLI GABRIELE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)**

In relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D, Girone F Jesina Calcio S.r.l./Sambenedettese Arl svoltasi il 18.10.2014, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, comminava a carico della Jesina la sanzione di €1.500,00 e diffida "per avere propri raccattapalle, nonostante richiamo formale al capitano, tardato nel recuperare i palloni usciti dal terreno di gioco generando una situazione di nervosismo. Inoltre propri sostenitori, al termine della gara, in segno di protesta lanciavano sul terreno di gioco numerosi oggetti tra cui alcune bottiglie di vetro che non colpivano alcuno. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del lancio degli oggetti a provocare danni alla integrità fisica dei presenti".

Nel reclamo, la Jesina puntualizza che nella fattispecie si è trattato del lancio in campo di una piccola bottiglia vuota di plastica di acqua minerale, non diretta né verso la terna arbitrale né verso i calciatori ospiti e chiede pertanto la riforma della decisione impugnata o in subordine l'annullamento della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria.

Tanto premesso, il Collegio rileva che dal referto arbitrale emerge: a) che fu il "pubblico della squadra ospite" ad effettuare a fine gara il lancio di oggetti sul terreno di gioco; b) che gli oggetti lanciati (tra cui alcune bottiglie di vetro) non colpivano alcuno".

In base a tali risultanze il Collegio ritiene di accogliere il reclamo, non sembrando aderenti alla realtà né pertinenti le valutazioni fatte dal Giudice sportivo. Infatti, anzitutto, per "pubblico della squadra ospite" deve verosimilmente intendersi quello della squadra della Sambenedettese che giocava in trasferta e che, essendo risultata sconfitta, era la sola ad avere motivo di reagire, il che viene indirettamente confermato dal referto dell'Assistente arbitro, il quale afferma di essere stato destinatario, dal 7' del secondo tempo al termine della gara, di sputi ed insulti proprio da parte dei tifosi della Sambenedettese. Inoltre, pacifico essendo che il lancio di bottiglie non ha provocato danno di alcun genere, non assume rilevanza la considerazione del Giudice Sportivo circa la mera ed astratta idoneità lesiva del lancio, né assume concreto rilievo il ritardo nel recupero dei palloni.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce la sanzione inflitta al calc. Tittarelli Gabriele a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### 3° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Dott. Claudio Marchitello - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO F.C. CASTIGLIONE SSD.ARL. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTIGLIONE/INVERUNO DEL 26.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 29.10.2014, errata corrige del Com. Uff. 41 del 29.10.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 29 ottobre 2014, ha inflitto alla società F.C. Castiglione S.r.l. l'ammenda di € 800,00 richiamando l'art.11, comma 3, C.G.S. in quanto un sostenitore di detta società, durante la gara Castiglione/Inveruno, disputata il 26 ottobre 2014 per il Campionato di Serie D, si era rivolto a un calciatore di colore della squadra avversaria gridandogli contro "*negro porti l'ebola*".

Avverso tale decisione ha proposto appello la società F.C. Castiglione chiedendo l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, una riduzione dell'ammenda irrogata.

L'appello è infondato per entrambe le domande e, pertanto, deve essere respinto.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto con la sua tesi di fondo dalla società appellante, sussistono nella fattispecie i presupposti che configurano un comportamento discriminatorio imputabile ad un sostenitore del F.C. Castiglione come tale comportante sanzioni, ai sensi della norma richiamata dal Giudice Sportivo, a carico di detta società.

L'art.11, comma 3, C.G.S. stabilisce che le società sono responsabili "*per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale espressione di discriminazione*".

La frase gridata dal sostenitore della società appellante, sul cui contenuto deprecabilmente razzista e quindi discriminatorio non è lecito dubitare, è stata rilevata da un assistente del direttore di gara che ne ha attestato anche la percezione da parte del pubblico ("*e sentiva tutto lo stadio*"). Il fatto è riportato anche dal rapporto del commissario di campo che ha confermato quanto dichiarato dall'assistente dell'arbitro.

Non vi è dubbio, quindi, che nella specie si è realizzata una manifestazione che "*per dimensione e percezione reale*" è da giudicare discriminatoria con le conseguenze prefigurate dall'art. 11 citato.

L'ampia gamma di fatti qualificabili come discriminatori - cioè, in sostanza, tutte le manifestazioni che "*per dimensione e percezione reale*" possono ritenersi tali - comprende anche il fatto ascrivibile ad una singola persona, purchè tale fatto rivesta i caratteri stabiliti dalla norma. Non solo, quindi, sono fonte di responsabilità i fatti commessi da una pluralità di persone, come sostenuto dalla società appellante con la tesi in esame.

Quanto al rilievo secondo cui il Giudice Sportivo, irrogando una sanzione meno grave di quella stabilita dalla norma "*in considerazione della ridotta dimensione reale dell'evento*" non avrebbe riconosciuto nella fattispecie i dati caratterizzanti la violazione di cui all'art. 11, va detto che il Giudice Sportivo non ha escluso il "*fatto discriminatorio*" ma lo ha ritenuto soltanto più circoscritto nella sua rilevanza, in quanto posto in essere da un solo sostenitore. Ciò spiega l'applicazione di una sanzione meno grave.

Non vi è quindi neppure la contraddittorietà denunciata nell'atto di appello tra il presunto mancato riconoscimento dei presupposti del fatto discriminatorio e l'applicazione di una sanzione.

E' da respingere, infine, anche la richiesta subordinata di una riduzione della sanzione.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, infatti, si rivela congrua e adeguata alla rilevanza della violazione come correttamente individuata nella decisione impugnata.

La decisione del giudice di prime cure va, dunque, confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Castiglione SSD.ARL. di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CERBONE RAFFAELE SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/SELARGIUS CALCIO DEL 9.11.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014)

Al termine della gara A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni/Selargius Calcio del 9.11.2014 del Campionato Nazionale Serie D, Girone G, disputata a Budoni (OT), la A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara all'allenatore Raffaele Cerbone comminata dal Giudice Sportivo.

Il competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti dell'allenatore Raffaele Cerbone "per avere protestato nei confronti di un assistente arbitrale con espressione irrispettosa accompagnata da plateali gesti delle braccia".

Avverso il suddetto provvedimento, la società A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni ha proposto appello alla C.G.F. chiedendo che la sanzione venga rivisitata nei confronti del vero responsabile delle espressioni irrispettose, indicato dalla stessa società nella persona del dirigente Sig. Sandro Domenico Mereu.

L'appello va rigettato.

L'allenatore Sig. Raffaele Cerbone, infatti, così come riferito dall'assistente dell'Arbitro, al 40' del secondo tempo in seguito ad una segnalazione dell'assistente arbitrale si rivolgeva allo stesso con frasi ingiuriose accompagnate da gesti plateali delle braccia.

Pertanto lo stesso ricorso risulta essere del tutto carente di motivazione.

La squalifica comminata di 2 giornate effettive di gara può considerarsi equa per la gravità del fatto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Oristano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 9 gennaio 2015**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio